

S T A T U T O

DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVO ROMA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione – denominazione

È costituita, dal 17 novembre 1993 con sede in Roma, l'organizzazione di volontariato denominata Associazione di Volontariato AVO Roma, in seguito detta in forma abbreviata AVO Roma o Associazione.

L'AVO Roma è iscritta nel registro delle organizzazioni di volontariato istituito presso la Regione Lazio al n. 50/95 e assume pertanto la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) con l'obbligo di farne uso in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

L'AVO Roma è associata all'AVO Regionale e alla Federazione Nazionale tra le Associazioni di Volontariato Sanitario (FEDERAVO) condividendone i principi ispiratori.

L'AVO Roma agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato), dell'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e loro successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi e disposizioni regionali in materia.

La durata dell'AVO Roma è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'AVO Roma:

- a. opera secondo i principi di solidarietà umana, nel rispetto delle diverse culture religiose, fatti propri dalla comunità sociale; intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b. fonda la sua attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c. esclude qualsiasi fine di lucro, anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- d. opera nelle strutture ospedaliere, nelle altre strutture socio-assistenziali e anche a domicilio con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati e agli ospiti delle strutture stesse, offrendo loro calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia, con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale ospedaliero e socio-sanitario. È una presenza che integra e non

- si sostituisce a quelli che sono i compiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- e. collabora con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
 - f. partecipa a progetti sul territorio con obiettivi di umanizzazione, informazione ed educazione alla solidarietà, alla salute e alla cultura del volontariato, con iniziative mirate a migliorare il servizio a favore del malato e delle persone fragili.

Art. 3 - Associati – diritti e doveri

L'AVO Roma è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, maggiorenni, che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali e a domicilio.

Gli associati si distinguono in ordinari e onorari.

Ad ogni socio ordinario è richiesta, come condizione essenziale, una adeguata formazione che lo metta in grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

I soci ordinari hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività preventivamente concordata e organizzata, nonché di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci ordinari hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea dei soci e di prestare l'attività preventivamente concordata e organizzata.

Il volontario è tenuto ad effettuare non meno di 2 ore di servizio settimanale.

I volontari che non possono rispettare il servizio preventivato debbono darne comunicazione verbale al Responsabile, se l'assenza non supera i 30 giorni. Per assenze oltre i 30 giorni e fino a 180 giorni, la comunicazione deve essere data in forma scritta.

Il volontario la cui assenza dal servizio, ingiustificata o comunque non comunicata al Responsabile, perduri oltre i 180 giorni consecutivi, viene considerato escluso.

Ogni volontario ha l'obbligo di apporre la propria firma all'inizio e al termine del servizio, su fogli predisposti dal Responsabile, specificandone gli orari.

I soci ordinari hanno obbligo di partecipare alle riunioni periodiche indette dal Presidente dell'Associazione o dai Responsabili e a corsi di formazione permanente.

I soci ordinari hanno tutti pari diritti e doveri.

Gli associati onorari sono i soci che non possono più svolgere il servizio per limiti di età o altro impedimento ma che desiderano rimanere legati all'Associazione. Sono soci onorari anche quelle persone che, pur non svolgendo regolare servizio, sostengono l'AVO Roma e contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 4 - Quota associativa

1. La quota associativa è a carico dei soci ordinari e degli iscritti al corso di formazione di base; l'ammontare della quota associativa viene deliberato dall'Assemblea.
2. La quota associativa ha valenza per l'anno solare, non è frazionabile né per essa è previsto il rimborso in caso di dimissioni o perdita a qualunque titolo della qualità di associato o di rinuncia al corso di formazione di base, tranne eccezioni valutate dal Consiglio Esecutivo.

Art. 5 - Perdita della qualità di associato

Gli associati cessano di appartenere all'AVO Roma per morte, dimissioni, esclusione ed espulsione.

1. Le dimissioni vengono date in forma scritta ed inviate al Presidente, tramite il proprio Responsabile.
2. L'esclusione avviene quando l'associato:
 - non versa la quota associativa entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
 - non osserva le disposizioni di cui al precedente art. 3.
3. L'espulsione avviene quando l'associato:
 - firma la presenza senza aver effettuato il servizio o appone la firma per un volontario assente o delega altra persona a firmare la presenza in sua vece;
 - accetta compensi per il servizio effettuato, anche fuori dell'orario concordato nella struttura in cui opera come volontario o in altre, utilizzando il titolo di socio AVO Roma; si avvale del titolo di volontario per ottenere favori o facilitazioni personali;
 - procura all'Associazione un danno di immagine, a causa di comportamenti lesivi della figura di volontario;
 - si disinteressa del conseguimento delle finalità dell'AVO Roma e compie irregolarità o inadempienze in ordine allo Statuto, pregiudizievoli al regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione.

L'esclusione o l'espulsione vengono disposte con delibera del Consiglio Esecutivo.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. In attesa del provvedimento definitivo del Collegio dei Probiviri gli associati sono esclusi dalla vita associativa e non possono quindi partecipare alle riunioni dell'Assemblea, votare o prendere parte alle attività dell'AVO Roma. Qualora il ricorso non venga presentato entro il termine sopra indicato, i suddetti provvedimenti si intendono definitivi.

TITOLO II – RISORSE E BILANCI

Art. 6 - Risorse economiche

L'AVO Roma trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi da privati;
- contributi dallo Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- rendite da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- destinazione quota imposte.

L'AVO Roma, per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle sue finalità, può inoltre organizzare, partecipare e promuovere raccolte pubbliche, previa autorizzazione del Consiglio Esecutivo.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito scelto dal Consiglio Esecutivo.

Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio Esecutivo attraverso delega del Presidente.

Tutte le risorse economiche, compresi gli utili e gli avanzi di gestione, devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 7 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale finanziario dell'AVO Roma inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Progetto di bilancio preventivo e rendiconto consuntivo

Il progetto di bilancio preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto consuntivo, predisposti dal Tesoriere, firmati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Esecutivo, sono presentati all'Assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

TITOLO III – L'ORDINAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione.

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del progetto del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, nonché ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell'Associazione su iniziativa propria, su richiesta del Consiglio Esecutivo o su domanda motivata di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori, nonché per le modifiche dello statuto. In caso di assenza, impedimento o inerzia del Presidente, l'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Esecutivo o dai soci che ne hanno fatto richiesta.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AVO Roma e, in caso di suo impedimento, o assenza, dal Vice Presidente o, su designazione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Esecutivo o da uno dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea.
4. L'Assemblea delibera a voto palese, per alzata di mano e a maggioranza dei presenti, ferme le maggioranze previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. In caso di parità di voti, la mozione oggetto di discussione viene respinta. L'Assemblea ha facoltà di statuire che si deliberi a voto segreto su particolari questioni. L'elezione dei membri degli organi sociali avviene sempre a voto segreto.
5. Per la modifica dello statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, telefax, posta elettronica o certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno in prima ed eventualmente in seconda convocazione.
8. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.
9. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approvare il rendiconto consuntivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Esecutivo;
- eleggere i membri del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- determinare l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Esecutivo;
- approvare lo statuto e le relative modifiche;
- approvare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da 5 a 11 membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione e 1 o 2 Vice Presidenti che ne fanno le veci in assenza o impedimento del Presidente.

Al Consiglio Esecutivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dallo statuto agli altri organi associativi.

Al Consiglio Esecutivo sono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese correnti;
- fissare le norme di funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria la proposta di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo;
- sottoporre all'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dello statuto e ogni altro argomento di competenza;
- nominare il Segretario e il Tesoriere e gli altri Responsabili e Coordinatori di settore;
- delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione dell'attività corrente;
- proporre l'ammontare annuale della quota associativa all'Assemblea;
- deliberare l'esclusione o l'espulsione degli aderenti per i motivi indicati all'art. 5;
- promuovere e autorizzare l'effettuazione dei corsi di formazione di base e permanente per gli aspiranti soci e per gli aderenti;
- dare attuazione ai provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
- ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- nominare consulenti e/o collaboratori esterni dotati di specifica e comprovata esperienza nei settori di intervento dell'Associazione.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione può essere effettuata con lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente gli argomenti all'ordine del giorno da trattare, da spediti almeno 7 giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima.

Il Consiglio Esecutivo è costituito validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni, su decisione del Presidente, possono avvenire anche con modalità telematica (tele o videoconferenza). Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Non è ammessa la partecipazione alle riunioni per delega; la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Esecutivo per tre volte, anche non consecutive, senza giustificato motivo è causa di decadenza del Consigliere assente, che verrà deliberata dal Consiglio Esecutivo nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

In caso di dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità di uno dei Consiglieri, si può procedere attingendo alla graduatoria dei primi non eletti. Il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Esecutivo.

Nel caso in cui venga a mancare la metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio Esecutivo sarà dichiarato decaduto e l'Assemblea dei soci dovrà eleggere un intero nuovo Consiglio Esecutivo.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi o in giudizio.

Sono compiti del Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Esecutivo;
- curare l'esecuzione delle delibere dei suddetti organi;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie;
- coordinare a tutti i livelli l'attività associativa;
- notificare agli interessati i provvedimenti di esclusione ed espulsione;
- procedere alla stipula di convenzioni con Enti Pubblici o privati, seguendo le indicazioni del Consiglio Esecutivo;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Esecutivo;
- firmare il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal Tesoriere;
- in caso di necessità o urgenza adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo o nel caso in cui il Presidente non possa o non voglia adempiere permanentemente alle proprie funzioni, è sostituito temporaneamente per l'ordinaria amministrazione dal Vice Presidente, in attesa dell'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri ed elegge fra essi il Presidente.

Provvede al controllo dei conti e riferisce, con apposita relazione al rendiconto consuntivo, annualmente all'Assemblea.

Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

I Revisori dei Conti possono anche essere esterni all'Associazione.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed elegge tra essi il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, in qualità di organo arbitrale e di garanzia dello statuto e del regolamento sulle questioni di carattere disciplinare, esprime pareri e decide sulla definitiva esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del precedente art. 5.

Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri, ex bono et aequo, sono vincolanti fra le parti.

Art. 15 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- coordina l'attività delle altre persone addette alla segreteria.

Il Tesoriere:

- predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- provvede al tesseramento dei soci e alla tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili, nei modi e nelle forme di legge.

Art. 16 - Norme riguardanti gli incarichi sociali

Tutte le cariche e gli incarichi sono elettivi e gratuiti, hanno una durata di tre anni e possono essere rinnovati.

Sono gratuite anche le prestazioni fornite dai volontari.

Il Presidente può essere rieletto una sola volta e i Consiglieri due volte consecutivamente.

Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni o altra causa, esso sarà sostituito dai candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti nella elezione dei componenti. Se non vi sono candidati, si provvederà all'elezione dei nuovi membri mediante convocazione di un'apposita Assemblea. I nuovi membri restano in carica sino alla scadenza del mandato prevista per il membro sostituito.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti sono meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Qualora nell'elezione delle cariche si verifichi tra due o più candidati la parità di voti, si intende eletto quello che vanta una maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

Tutte le cariche associative possono essere revocate in qualsiasi momento dallo stesso Organo che ha effettuato l'elezione o la nomina.

Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di coniugio o convivenza more uxorio fra di loro.

Le cariche elettive sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o professionale intrattenuto con l'Associazione.

Il Presidente di AVO Roma, finché dura il proprio mandato, non può ricoprire la carica di Presidente o di Consigliere del direttivo dell'AVO Regionale e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Chi assume cariche elettive in AVO Roma non può ricoprire cariche elettive in altre associazioni similari che abbiano finalità identiche, fatta eccezione per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Non si può far parte di più di un organo sociale elettivo.

Art. 17 - Copertura assicurativa

L'Associazione fornirà ai propri soci, che prestano attività di volontariato, la copertura assicurativa come previsto dalla normativa vigente.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – Scioglimento e messa in liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio Esecutivo o almeno da due terzi dei soci.

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantirne la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto.

Le modifiche dello statuto sono consentite a norma di legge.

Art. 19 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile nonché delle altre leggi e disposizioni vigenti in materia di volontariato e delle loro successive modificazioni ed integrazioni.